

AVVISO PUBBLICO

(Approvato con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 3231 del 19 giugno 20224)

CENSIMENTO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA' STORICHE - LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2022, N. 1.

Con Legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 è stata dettata la *“Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”*.

Tale disciplina prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche.

Con il Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale n. 1/2022, Regolamento n. 11 dell'11 agosto 2022, sono stati poi definiti i criteri e le modalità per il censimento delle botteghe e attività storiche ubicate nei singoli comuni, da effettuarsi a cura dei comuni stessi, ai fini della istituzione dell'Elenco regionale - suddiviso per sezioni - e della loro iscrizione nell'Elenco medesimo.

Con Determinazione n. G10514 del 31.7.2023 la Regione Lazio ha istituito il primo elenco delle botteghe ed attività storiche, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento regionale, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22.8.2023.

Il Comune di Fiumicino intende procedere ad un censimento delle botteghe e attività storiche, presenti sul proprio territorio.

Il presente Avviso è, pertanto, rivolto ai titolari delle attività economiche di seguito indicate, interessate alla iscrizione nell'Elenco regionale delle botteghe e attività storiche.

Le istanze che perverranno a questa Amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, comporranno l'elenco che sarà successivamente trasmesso alla Regione Lazio.

Come disposto all'art. 2, comma 1, lett. da a) a d), della Legge regionale n. 1/2022, per botteghe e attività storiche si intendono:

- a) **i locali storici**, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
- b) **i locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
- c) **le botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;
- d) **le attività storiche e tradizionali**, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

Ai fini del relativo riconoscimento non risultano ostativi:

- l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

Le istanze volte alla iscrizione nell'Elenco regionale, indirizzate al "Comune di Fiumicino – Area Sviluppo Economico", dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) **entro il termine del 10 settembre 2024** all'indirizzo pec:

“protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it” e dovranno riportare in oggetto “CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA’ STORICHE”.

Le istanze dovranno essere redatte, a firma del titolare/legale rappresentate dell’impresa, sui Modelli allegati al presente Avviso. Le istanze dovranno essere corredate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dalla documentazione espressamente indicata sui Modelli:

- **Mod. ALLEGATO A** - per i “Locali storici, di valore storico artistico ed architettonico”;
- **Mod. ALLEGATO B** - per i “Locali storici tradizionali”;
- **Mod. ALLEGATO C** - per le “Botteghe d’arte e di antichi mestieri”;
- **Mod. ALLEGATO D** - per le “Attività storiche e tradizionali”.

Decorso il termine del 10 settembre 2024 i titolari/legali rappresentanti delle attività economiche potranno comunque presentare istanza per l’iscrizione nell’Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche, secondo le modalità stabilite con il presente Avviso ed utilizzando la stessa modulistica, ai fini dell’inoltro alla Regione Lazio.

Alle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale, inoltre, potranno essere riconosciuti benefici e contributi secondo le previsioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 1/2022, nonché quelli di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/2022.

Con riferimento al censimento in questione, come previsto dall’art. 3, comma 6 del Regolamento regionale n. 11/2022, le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio (Legge regionale n. 22/2019), possono presentare a questa Amministrazione richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale a mezzo delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle Associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), del medesimo Testo Unico.

Per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'articolo 51 del Testo Unico del Commercio si applicano, in quanto compatibili, le modalità indicate all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 11/2022 per le botteghe e attività storiche.

Saranno escluse le istanze di partecipazione presentate incomplete.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul portale istituzionale.

Fiumicino, 20 giugno 2024

Il dirigente
Dr. Giuseppe Galli